

Reg. Pubbl. u. 64	Comunicata Capigruppo	ai 30.07.2020	Deliberazione 43
----------------------	--------------------------	------------------	---------------------

Comune di ACQUAVIVA D'ISERNIA

Provincia di Isernia

Originale di **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: Ricorso in appello avverso Sentenza del giudice di Pace di Isernia n.131/2020

Richiamato l'art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale "sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato l lettera d), ed evitando assembramenti;";

Vista la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: "4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.";

Ricordata l'ordinanza sindacale n.4 del 14/03/2020 con la quale è stato stabilito lo svolgimento delle sedute di Giunta in teleconferenza attraverso l'utilizzo di sistemi telematici;

Il giorno 29 del mese di Luglio dell'anno 2020, alle ore 17.18 la Giunta Comunale regolarmente convocata mediante avvisi, si è riunita presso la sede comunale come segue:

- a. Sindaco: Petrocelli Francesca: presente in sede; all'appello risulta presente**
- b. Assessore Petrocelli Melichino: collegato all'assise da remoto a mezzo dispositivo audiovideo informatico; all'appello risulta presente**
- c. Assessore Petrocelli Ida; assente, perché scollegata dopo la fine della discussione della precedente delibera**

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Sara Mollichelli anch'essa presente presso la sede comunale;

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

1. I principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n.241 e smi;
2. L'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 TUEL e smi;
3. L'articolo 50 comma 2 del medesimo TUEL che attribuisce la rappresentanza processuale del comune al Sindaco;

PREMESSO CHE:

1. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione il 16 giugno 2005 (sentenza n.12868) hanno stabilito che è il Sindaco "il solo titolare del potere di rappresentanza processuale" del comune, ai sensi dell'art.50 del TUEL;
2. Secondo la Corte, "l'autorizzazione alla lite non costituisce più in linea generale atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza alle azioni giudiziarie", fatte salve eventuali previsioni statutarie differenti;
3. Pertanto, se lo Statuto non impone che la costituzione in giudizio sia disposta dalla giunta, è il Sindaco l'organo che decide;
4. Lo Statuto del comune di Acquaviva d'Isernia non attribuisce nessuna particolare competenza all'esecutivo, ciò nonostante, il Sindaco, per evitare che l'assenza di un provvedimento deliberativo possa essere contestata nel corso del giudizio in danno dell'Ente, ha ritenuto comunque opportuno investire l'esecutivo della questione;

PREMESSO, inoltre, che il Comune è risultato soccombente con sentenza n. 131/2020 del Giudice di Pace di Isernia nei confronti della ditta NR Genio Civile s.r.l. con addebito di spese legali e riconoscimento della pretesa di credito;

CONSIDERATO CHE:

1. La sentenza non è condivisibile sotto diversi aspetti, tra cui l'inammissibilità e l'irritualità delle prove della controparte, l'esistenza di un verbale di pubblico ufficiale che fa fede fino a querela di falso e l'esistenza di un grave conflitto di interessi con riguardo ai testi della controparte;
2. Si rende necessario affidare l'incarico di appello dell'Ente attraverso costituzione in giudizio;
3. Effettuate le opportune valutazioni in ordine alla determinazione dei professionisti da incaricare, avuto riguardo all'argomento, si è individuato l'avvocato Rita Fera, che possiede i requisiti professionali necessari per l'incarico da svolgere e che ha già difeso l'ente dinanzi al Giudice di Pace;

TENUTO CONTO CHE:

1. Secondo il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione: "per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art.17, comma 1, lett.d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante - anche se non esclusiva - componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione";

2. Inoltre, secondo il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, i servizi legali elencati dall'art.17 lett.d) del decreto legislativo 50/2016 "possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrice in via diretta, secondo l'intuitu personae, e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa";

RICHIAMATO:

1. L'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016 ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario siano oggetto di "contratto d'appalto";
2. A tale tipologia d'appalto, in quanto "escluso", sempre secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso decreto 50/2016;
3. La sentenza del TAR Campania dell'11 luglio 2019, per la quale l'incarico legale per un Ente è da intendersi di natura fiduciaria ed è soggetto ad obbligo di riservatezza;
4. L'approdo della CGUE del 06 giugno 2019, secondo la quale i servizi legali riferiti alla rappresentanza giudiziale in causa non possono seguire le procedure degli appalti, in quanto si configurano come incarichi "intuitu personae" e sono caratterizzati dalla riservatezza che riveste il rapporto avvocato/cliente, che potrebbe essere minata dalla pubblicità legate alle procedure d'appalto e alle ricerche di mercato;

CONSIDERATO:

1. Che in ogni caso è opportuno provvedere alla designazione del legale del Comune applicando comunque i "principi fondamentali" del decreto legislativo 50/2016 e, in particolare, i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (art.30);
2. Sulla scorta di tali principi, risulta opportuna l'applicazione, volontaria e non imposta, di alcune norme del decreto legislativo 50/2016, in particolare ci si riferisce all'articolo 36 comma 2 lettera a) che consente affidamenti diretti per appalti di valore fino a 40.000 euro;
3. Nel caso in esame, la motivazione dell'affidamento diretto consiste nella necessità di elaborare e depositare in tempo utile il ricorso d'appello sopra descritto, nella esperienza del professionista in tali giudizi e nella conoscenza della problematica da parte del professionista individuato;
4. Lette le linee guida ANAC n.12 del 24.10.2018, che esplicitano la possibilità di derogare al principio di pubblicità quando la deroga sia attribuibile a casi in cui il Codice dei Contratti consenta deroghe specifiche che autorizzino procedure senza previa pubblicazione di un avviso pubblicitario;

TENUTO conto che nel caso di specie, per l'applicazione del principio di economicità e proporzionalità ben si può derogare al principio di pubblicità, dato l'importo minimo del contratto e la specifica esperienza maturata dall'Avvocato;

PRESO ATTO che a seguito di negoziazione, l'avvocato si è dichiarato disponibile ad accettare un compenso onnicomprensivo pari a € 2.794,50 escluso IVA e CAP, imputabili al bilancio 2020;

ACQUISITI sulla proposta della presente i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. Autorizzare il Sindaco a presentare appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace n. 131/2020;
2. Conferire formale mandato all'avvocato Rita Fera di presentare per nome e conto del comune l'appello di cui trattasi per un ammontare di € 2.794,50 oltre IVA e CAP;
3. Demandare il Resp. del servizio finanziario per tutti gli atti consequenziali;

4. Dare mandato al Resp. Finanziario di stipulare apposita convenzione con il legale, attraverso scrittura privata ed effettuare apposito impegno di spesa.

Inoltre, valutata l'urgenza imposta dalla necessità di concludere tempestivamente il procedimento e consentire al legale di predisporre quanto prima l'appello, con ulteriore votazione unanime la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL.

Pareri ex art. 49 D. Lgs. 267/2000:

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.....

Visto: si attesta la copertura finanziaria.....



Il Resp. Servizio Finanziario
dott.ssa Rosalba Zanca
Il Resp. Servizio Finanziario
dott.ssa Rosalba Zanca

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

Francesca Petrocelli

Francesca Petrocelli



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sara Mollichelli

Sara Mollichelli


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA:

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio comunale il	30.07.2020	per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).
è stata trasmessa, con elenco Prot. n°	1831	in data 30.07.2020 ai capigruppo consiliari (art. 125, D.Lgs. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, il 30.07.2020



Il Responsabile del Servizio:

Francesca Petrocelli

Francesca Petrocelli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva il giorno.....
decorso 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000).
è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal.....al.....

Dalla Residenza Comunale, il

Il Responsabile del Servizio

La presente copia è conforme all'originale depositato in atti.
Acquaviva d'Isernia, 30.07.2020

Il Responsabile del Servizio Amministrativo.

Francesca Petrocelli

Francesca Petrocelli

